



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

Prot. 1638

Ai sigg. Rettori delle Università degli Studi della Campania

Ai sigg. Sindaci dei Comuni del Distretto di Salerno

Ai sigg. Presidenti del COA del Distretto di Salerno

OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n.69 (conv. nella legge 09/08/2013 n.98), come modificato dall'art.50, comma 2, del D.L. n.90 del 2014 (conv. nella Legge 11/08/2014 n.114).

Si trasmette il bando in oggetto per conoscenza e per una cortese diffusione.

Vallo li 15.11.22

Il Procuratore della Repubblica  
dr Antonio Ricci



Prot. 1638  
del 15/11/2022



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

e-mail : [prot.procura.vallodellalucania@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.vallodellalucania@giustiziacert.it)  
tel. 0974/713216 ref. Dr Vincenzo Chieffallo - Direttore amministrativo

**Bando di pubblicazione e termine di presentazione delle domande** per accedere al Tirocinio Formativo presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania - di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. n. 98/2013,), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. n. 90/2014, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014).

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione teorico-pratica, di cui alla citata normativa, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso l'Ufficio costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Gli aspiranti dovranno inserire le domande attraverso il nuovo applicativo rinvenibile on-line ai seguenti indirizzi

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi>

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg2\\_4\\_4\\_3.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg2_4_4_3.page) (sotto la voce "Come fare per").

Dovranno altresì inserire all'atto dell'invio della domanda un curriculum vitae ed una certificazione attestante gli esami sostenuti con indicazione del voto conseguito.

**La manualistica relativa alla modalità di utilizzo della piattaforma è rinvenibile on-line agli indirizzi sopraindicati.**

La domanda di ammissione va inserita **entro e non oltre il 6 gennaio 2023.**

Per ragioni organizzative non saranno ritenute valide le domande presentate in precedenza.

In virtù di quanto disposto dal decreto 1.10.15 (misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo), per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono obblighi previdenziali.

L'esito positivo del tirocinio

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti sono invitati a prendere visione del regolamento sui diritti ed obblighi dei tirocinanti, parte integrante al presente bando.

Vallo della Lucania li 19. 11. 22

il Procuratore della Repubblica

Dr Antonio Ricci



**REGOLAMENTO ANNESSO AL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI TIROCINANTI  
AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO  
2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E SO-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014,  
N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.  
114**

I tirocinanti, in numero non superiore a 8 (otto), sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

Non potranno essere assegnati ad un singolo PM più di 2 (due) tirocinanti.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Ministero della Giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

#### **Borse di studio per i tirocinanti**

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, **alla sola presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.** Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

In ogni caso l'Ufficio resta estraneo ad ogni questione o controversia relativa alla attribuzione della borsa di studio.

### **Obblighi del tirocinante**

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista. In tal senso costituisce causa di interruzione anche la mancata stipula della polizza assicurativa di cui al bando e alla domanda di partecipazione.